



COMUNE DI CADEO
(Provincia di Piacenza)

**REGOLAMENTO
PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2013

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	FINALITA'	pag. 4
ART. 2	LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI	pag. 4
ART. 3	INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	pag. 4
ART. 4	RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO	pag. 4

CAPO II REGISTRO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 5	REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	pag. 5
ART. 6	MODALITA' D'ISCRIZIONE	pag. 7
ART. 7	REVISIONE	pag. 8
ART. 8	CANCELLAZIONE	pag. 8
ART. 9	EFFETTI DELL'ISCRIZIONE	pag. 8
ART. 10	DIRITTO DI PARTEZIONE ED INFORMAZIONE	pag. 8

CAPO III SOGGETTI AMMESSI E SETTORI DI INTERVENTO

ART. 11	SOGGETTI AMMESSI	pag. 9
ART. 12	SETTORI DI INTERVENTO	pag. 9

CAPO IV CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITA' ECONOMICHE

ART. 13	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	pag. 10
ART. 14	CONTRIBUTI FINANZIARI	pag. 11
ART. 15	PROGRAMMAZIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 11
ART. 16	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 11
ART. 17	CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - AVVISI PUBBLICI	pag. 12
ART. 18	CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI	pag. 12
ART. 19	CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI	pag. 12
ART. 20	PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA	pag. 13
ART. 21	PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI	pag. 13

ART. 22	APPROVAZIONE DEI BENEFICI	pag. 14
ART. 23	RENDICONTAZIONE	pag. 14
ART. 24	RESPONSABILITA'	pag. 15
ART. 25	PUBBLICITA'	pag. 15
ART. 26	SOVVENZIONI	pag. 15

CAPO V

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI O SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI O STRUTTURE COMUNALI

ART. 27	ALTRI TIPI DI BENEFICI ECONOMICI	pag. 16
ART. 28	PATROCINIO	pag. 16
ART. 29	USO DEL LOGO DEL COMUNE	pag. 17
ART. 30	PREMI DI RAPPRESENTANZA	pag. 17
ART. 31	CONVENZIONI	pag. 17
ART. 32	CRITERI DI PRIORITA' PER LE CONVENZIONI	pag. 18
ART. 33	TARIFFE AGEVOLATE	pag. 18
ART. 34	UTILIZZO SALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI, BENI MOBILI COMUNALI E IMPIANTI	pag. 18
ART. 35	CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI	pag. 19
ART. 36	CONCESSIONE DI BENI MOBILI	pag. 20

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 20
ART. 38	ENTRATA IN VIGORE	pag. 20

ALLEGATI:

- A - DOMANDA DI ISCRIZIONE
- B - SCHEDA DATI RIASSUNTIVI
- C - DOMANDA CONTRIBUTO ATTIVITÀ ORDINARIA
- D - DOMANDA CONTRIBUTO STRAORDINARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
FINALITA'

1. Il Comune di Cadeo riconosce, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale, il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il Comune sostiene e promuove l'organizzazione, la collaborazione fra le Associazioni e gli organismi di privato sociale e volontariato presenti sul territorio comunale; il presente regolamento è perciò finalizzato a favorire le forme di tale organizzazione, collaborazione e integrazione.
3. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione dei finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2
LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e/o altri benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

ART. 3
INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO E
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.
2. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

ART. 4
RILASCIO DI COPIA DEL REGOLAMENTO

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 3 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni che

nello stesso hanno sede, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Esso avviene previo rimborso dei soli costi di riproduzione.

CAPO II

REGISTRO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 5

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui al presente regolamento, è istituito il Registro Comunale delle Associazioni, ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n.34 del 09.12.2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale", di seguito denominata Legge.

2. I soggetti iscrivibili al Registro Comunale sono le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale e/o operano nel territorio del Comune di Cadeo.

3. Sono esclusi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge, i seguenti soggetti:

- partiti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni professionali e di categoria;
- associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
- circoli privati;
- comitati che non svolgono attività in modo continuativo;
- associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche che presentano le caratteristiche formali e sostanziali di cui agli artt. 2 e 3 della Legge, in relazione a:

A) Forma giuridica:

- le associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, devono essere costituite con atto scritto e dotate di uno Statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della Legge;
- ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la Scrittura Privata avente data certa è la forma minima del contratto di associazione (Atto costitutivo e Statuto). La data certa del contratto associativo o di una sua variazione, attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò, può risultare dallo stesso contratto o da qualsiasi altro documento atto a provarla;
- ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello Statuto e , per essere sussistente ed opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione della legge e del presente Regolamento, deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dalla sua formalizzazione;

- il Comune può cancellare dal registro l'associazione che risulti non aver comunicato la perdita di uno o più requisiti di iscrizione di cui agli artt. 2 e 3 della Legge.

B) Fini dell'associazione:

- L'associazione deve avere come scopo il perseguimento delle finalità di utilità sociale, indicate all'art. 2 comma 1 della Legge e precisamente:
 - attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli;
 - sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
 - ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
 - diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
 - sviluppo del turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
 - tutela dei diritti di consumatori e utenti;
 - conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
- L'assenza di scopo di lucro è intesa come divieto di ripartire gli utili tra i soci, con i conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.
- Il perseguimento di fini di lucro è assolutamente vietato anche in forme differite o indirette: attraverso l'associazione ne i soci ne terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, posso perseguire in alcun modo scopi lucrativi o economici.

C) Attività dell'associazione:

- il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere conseguito attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori diffusi in cui si può identificare tutta la comunità;
- l'attività deve essere svolta in modo continuativo rivolta agli associati e a terzi, nonché svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati;
- in casi di "particolari necessità", l'associazione può avvalersi di personale retribuito (autonomo o dipendente), anche ricorrendo ai propri soci. Tale requisito dovrà essere considerato, tenendo conto della realtà concreta e specifica dell'associazione, in relazione all'esigenza di perseguire il fine sociale e di avvalersi di determinate competenze o professionalità per l'espletarsi di una particolare o eccezionale attività.

D) Statuto:

- lo statuto deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'art. 3 della Legge;
- in particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono:

- all'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto;
- i soci possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, con esclusione delle organizzazioni del volontariato;
- tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

5. L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione.

6. In esso ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo.

7. Per la validità delle determinazioni di tale organo, vale il principio maggioritario.

8. Ad esso sono attribuite le decisioni più rilevanti quali: deliberazione dei bilanci, programmazione della attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), convocazione degli organi collegiali, modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 6 **MODALITA' D'ISCRIZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge, il Comune provvede ad iscrivere le associazioni di promozione sociale nel Registro Comunale secondo le seguenti modalità:

- d'ufficio quelle associazioni che, già iscritte nei Registri regionali e provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano da almeno un anno.
- su richiesta le associazioni che, pur non essendo iscritte in detti Registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della Legge.

2. La tenuta del Registro Comunale è affidata al Settore Affari Generali e Istituzionali.

3. La domanda di iscrizione (allegato A), in regola con la normativa in materia di bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione deve essere indirizzata al Sindaco.

4. La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto,
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, datato e sottoscritto dal legale rappresentante,
- relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire.

5. Le sezioni locali di associazioni nazionali o regionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e regionale o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulta dichiarata.

6. Il procedimento di iscrizione deve concludersi, con atto del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

7. Entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento, il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione. A quest'ultima va trasmessa anche copia delle schede (Allegato B) relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.

ART. 7 REVISIONE

1. Il Registro Comunale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
2. La revisione viene svolta ogni tre anni con modalità che verranno disposte dall'Amministrazione Comunale, che darà comunicazione dell'esito alla Provincia.

ART. 8 CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dal Registro Comunale è disposta con atto del Responsabile del Settore Affari Generali Istituzionali, motivato e comunicato, entro trenta giorni dall'assunzione all'Associazione interessata e alla Provincia.
2. Cause di cancellazione sono:
 - scioglimento dell'ente,
 - richiesta da parte dell'associazione iscritta,
 - perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessari,
 - mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida,
 - mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.
3. Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6 comma 4 della Legge.

ART. 9 EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. Le associazioni iscritte nei Registri Comunali acquisiscono titolo a:
 - a. accedere a contributi erogati dal Comune;
 - b. accedere a rapporti convenzionali;
 - c. accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà;
 - d. accedere alla riduzione dei tributi locali.

ART. 10 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE INFORMAZIONE

1. Le Associazioni iscritte nel Registro Comunale, nell'ambito della Conferenza Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
 - a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.

CAPO III
SOGGETTI AMMESSI E SETTORI DI INTERVENTO

ART. 11
SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- associazioni, fondazioni dotate di personalità giuridica, il cui statuto è depositato presso la sede Comunale che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune iscritte nel Registro delle associazioni di cui all'art. 5;
- soggetti che pur non aventi personalità giuridica effettuano iniziative e svolgono attività di rilevante importanza sociale per la popolazione del Comune, purché risultano iscritti nel Registro delle Associazioni istituito dal Comune;
- soggetti pubblici e privati, associazioni e comitati, anche non iscritti nel Registro, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 12
SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può concedere finanziamenti e benefici economici ad associazioni e volontariato nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:

A. **PROMOZIONE SPORTIVA** inteso come diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica.

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla promozione educativa e sportiva dei giovani. Il Comune promuove, inoltre, le attività fisico-motorie praticate soprattutto dai giovani, dagli anziani e dai diversamente abili residenti in Cadeo organizzati da enti ed associazioni, disponendo anche interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;

B. **PROMOZIONE UMANA** intesa come sviluppo della personalità in tutte le sue espressioni quali il diritto:

- alla salute;
- alla tutela sociale;

- all'istruzione;
- all'etica e alla spiritualità;
- alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

Il Comune, al fine di assolvere i propri compiti istituzionali, può provvedere alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche del territorio, per la competenze attribuitegli dalla legge per la scuola dell'obbligo, anche tramite l'erogazione di specifici contributi. Il Comune può, inoltre, sostenere iniziative ed attività complementari e formative, parascolastiche ed extrascolastiche, attuate anche in tempo non scolastico, per la promozione culturale complessiva delle diverse componenti dell'intera comunità scolastica presente sul territorio comunale, nonché per lo sviluppo delle attività di formazione permanente, anche in collaborazione con associazioni culturali e ricreative del territorio;

C. PROMOZIONE DEL TERRITORIO (turistico-culturali) inteso come promozione culturale e turistica con particolare riguardo alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali.

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono soprattutto destinati ad enti ed associazioni che, previo accordo con l'amministrazione comunale:

- effettuino servizi ed iniziative culturali destinati alla popolazione locale;
- organizzino nel Comune convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione; sono escluse le iniziative rivolte esclusivamente ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore;
- organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale e artistico;
- organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del santo patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.

CAPO IV

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

ART. 13

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure di seguito illustrate costituenti comunque un vantaggio economico, elargite a soggetti che non assumono obbligatoriamente impegno di controprestazione.

2. Il Comune di Cadeo, fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi in denaro;

- b) sovvenzioni;
- c) concessioni di patrocinio;
- d) premi di rappresentanza;
- e) locazione a canone agevolato o in comodato di locali ad uso di sedi per associazioni o enti aventi i requisiti previsti dal presente regolamento;
- f) utilizzo di sale comunali;
- g) utilizzo di beni mobili, attrezzature ed impianti;
- h) convenzioni;
- i) tariffe agevolate.

3. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall'art. 11 valutati in base ai criteri di cui all'art. 19 del presente regolamento.

ART. 14 **CONTRIBUTI FINANZIARI**

1. I benefici assumono la forma di contributi finanziari allorché, l'erogazione economica diretta, è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

ART. 15 **PROGRAMMAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale contenuti nella relazione previsionale e programmatica triennale, i contributi di cui al presente Regolamento, suddivisi per i settori d'intervento di cui all'art. 12, sono deliberati prioritariamente in sede di bilancio preventivo; è tuttavia fatta salva la possibilità di deliberare modifiche e/o integrazioni in sede di assestamento.

2. Per ogni settore, il bilancio o il P.E.G., possono prevedere interventi differenziati per l'attività associativa ordinaria e per la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi di promozione del territorio o del tessuto sociale.

ART. 16 **MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Nell'attività di sostegno economico delle iniziative delle Associazioni, il Comune opera secondo le seguenti modalità di intervento:

- definisce di propria iniziativa e con appositi strumenti (avvisi pubblici) l'ambito e le caratteristiche delle attività sollecitando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare già individuate esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;
- accoglie le richieste che i soggetti richiedenti, autonomamente gli rivolgono. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 17
CONTRIBUTI AD INIZIATIVA DEL COMUNE - AVVISI PUBBLICI

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, in adempimento del principio di sussidiarietà, ritenga di svolgere le proprie funzioni mediante attività che possono essere esercitate in modo adeguato ed efficiente dall'iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali, anche al fine di far fronte ad esigenze che richiedono l'azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti sul territorio.

2. Lo strumento per provvedervi è un pubblico avviso, che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.

ART. 18
CONTRIBUTI IN BASE ALLA LIBERA INIZIATIVA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

1. I soggetti di cui all'art. 11 del presente Regolamento possono richiedere un sostegno economico quale concorso:

- a) alla propria attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivino alla comunità locale;
- b) per l'effettuazione di:
 - manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali di particolare rilievo;
 - manifestazioni di promozione dei prodotti tipici locali con particolare riguardo ai prodotti comunali d'origine;
 - attività ricreative che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del paese;
 - manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
 - attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità.

2. I criteri e le modalità di valutazione dell'attività sono quelli previsti nel successivo art. 19.

ART. 19
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche previsti dal presente Capo, la Giunta Comunale con propria deliberazione annuale definisce e dettaglia i criteri di valutazione, da applicarsi alla ripartizione dei fondi a disposizione attenendosi in via principale ai seguenti indirizzi:

- a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione dell'attività e numero di persone coinvolte;
- b) coinvolgimento fasce d'età deboli (giovani, anziani);
- c) attività di valorizzazione di tradizioni locali e dei prodotti locali;
- d) grado di importanza culturale, civile, storica, sportiva ecc.;
- e) grado di ricaduta dell'attività sulla comunità locale e integrazione con il territorio;

- f) esistenza di precedenti collaborazioni con l'Amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi (convenzioni ecc.);
- g) entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
- h) vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.

2. **Priorità:**

ai sensi dell'articolo 1 comma 3, il Comune nell'erogazione dei contributi dà priorità:

- ad attività o eventi promossi in collaborazione da due o più soggetti,
- ad attività e manifestazioni le cui finalità rientrano nel programma annuale approvato dal Consiglio Comunale o già realizzate continuativamente da almeno tre anni,
- ad attività promosse dalle associazioni aventi sede nel territorio comunale.

ART. 20

PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

1. Per ottenere i contributi previsti dall'art. 18 comma 1 lettera a), i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo su apposita modulistica (allegato C) entro il mese di Ottobre di ciascun anno, corredata dalla seguente documentazione:

- statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- relazione illustrativa dell'attività che l'associazione intende effettuare indicante anche il numero di fruitori previsti e ogni altro elemento qualificante e in sintonia con le finalità del presente regolamento;
- specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento compresa la disponibilità e il titolo d'uso di beni già di proprietà del Comune;
- rendiconto economico finanziario di gestione dell'anno precedente.

ART. 21

PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 18 comma 1 lettera b) gli interessati dovranno presentare 30 giorni prima, richiesta su apposita modulistica (allegato D) con allegato un programma dettagliato dell'iniziativa, il preventivo di spesa, e gli scopi perseguiti.

2. Sulla base della documentazione prodotta la Giunta comunale delibererà la modalità e l'entità del contributo.

3. Il soggetto richiedente, entro 30 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa, è tenuto alla presentazione della relazione consuntiva dell'iniziativa realizzata.

4. Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita autocertificazione - ai sensi del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto previsto all'art. 13 comma 3 lettera d) della L.R. 12/2005 - firmata dal Presidente dell'Organizzazione attestante il sostenimento di oneri oggettivamente non documentabili; l'importo di dette spese dovrà in ogni modo essere marginale rispetto alla spesa

globalmente rimborsata e comunque non dovrà superare il 40 % dell'importo del beneficio economico.

ART. 22 APPROVAZIONE DEI BENEFICI

1. I benefici previsti dal presente regolamento sono concessi con provvedimento del Responsabile del servizio, nel rispetto delle norme del presente regolamento e secondo ulteriori direttive di dettaglio della Giunta Comunale, sia in sede di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione che successivamente.
2. Parimenti la Giunta Comunale determina la percentuale di copertura della spesa, stabilita da ogni singolo provvedimento ovvero con indirizzi di carattere generale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione Comunale, di norma fino ad un massimo del 50%:
 - a) della spesa complessiva risultante dal Rendiconto Economico Finanziario dell'anno precedente è concesso, per i contributi per l'attività ordinaria di cui all'art. 18 comma 1 lettera a);
 - b) della spesa risultante dal piano analitico-finanziario della specifica iniziativa di cui all'art. 18 comma 1 lettera b), salvo che esigenze straordinarie richiedano il superamento di detto limite.
3. Competono al Responsabile del servizio i provvedimenti di diniego.
4. La liquidazione dei contributi finanziari di cui agli articoli precedenti avviene come segue:
 - a) nel caso di contributo per attività ordinaria, il 75% del contributo concesso verrà liquidato entro il primo semestre dell'esercizio in corso, il saldo dello stesso, pari al 25% verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al primo comma del successivo articolo 23;
 - b) nel caso di contributo per specifiche iniziative/manifestazioni/progetti il 75% del contributo concesso verrà liquidato entro la data di inizio del relativo svolgimento, il saldo dello stesso pari al 25% verrà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al secondo comma del successivo articolo 23;
5. La liquidazione del contributo concesso avverrà in unica soluzione, e di norma prima dell'inizio dello svolgimento dell'iniziativa/manifestazione/progetto, quando :
 - l'Amministrazione Comunale assume le vesti di copromotore ai sensi dell'art. 26, ultimo comma;
 - l'iniziativa/manifestazione/progetto per la quale si accede al contributo comporti una spesa per sua natura non frazionabile.

ART. 23 RENDICONTAZIONE

1. A fronte del contributo per l'attività ordinaria annuale, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione dell'anno in cui il contributo è stato concesso, secondo le modalità e nei termini richiesti dal Servizio di competenza.

2. A fronte di contributo per l'effettuazione di manifestazioni/iniziative o specifici progetti, a conclusione degli stessi, dovrà essere prodotta:

- relazione tecnica relativa alla iniziativa realizzata;
- rendiconto finanziario- analitico della stessa.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal responsabile del Servizio competente, impedirà la liquidazione della rata a saldo del contributo concesso, ove prevista.

ART. 24 RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che, degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

2. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. Non saranno concessi ulteriori contributi per maggiori spese che manifestazioni ed iniziative richiedono né per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui allo stesso art. 18 comma 1 lettera a).

ART. 25 PUBBLICITA'

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato erogato.

ART. 26 SOVVENZIONI

1. Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle proprie finalità e per la stretta correlazione con i propri obiettivi e programmi, sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.

2. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che assume la veste di copromotore, nei termini regolamentati con apposita convenzione o protocollo d'intesa.

CAPO V

CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI O SOTTO FORMA DI UTILIZZO DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

ART. 27

ALTRI TIPI DI BENEFICI ECONOMICI

1. Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo.
2. Tali benefici saranno concessi ad Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate all'art. 11 e che perseguano finalità indicate all' art 12, sono:
 - a) patrocinio;
 - b) premi di rappresentanza;
 - c) tariffe agevolate;
 - d) convenzioni;
 - e) la locazione a canone agevolato o il comodato di locali ad uso di sedi per Associazioni o Enti aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
 - f) utilizzo delle sale comunali;
 - g) l'utilizzo di beni mobili, attrezzature o impianti.

ART. 28

PATROCINIO

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento con il quale l'Amministrazione Comunale esprime la propria adesione non onerosa ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento in ragione del suo particolare rilievo e della sua coerenza con l'attività istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. La concessione del patrocinio o del contributo non comporta alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate, l'Amministrazione resta altresì estranea a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.
4. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
5. Il patrocinio concesso dal Comune, con provvedimento della Giunta Comunale, deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto , attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 29
USO DEL LOGO DEL COMUNE

1. Su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario dell'iniziativa per la quale si è ottenuto il patrocinio del Comune deve essere apposto in modo evidente il logo del Comune.
2. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione all'uso del logo del Comune solo per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
3. L'utilizzo indebito del logo comporta:
 - l'irricevibilità di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto;
 - la revoca del contributo nei casi più gravi.

ART. 30
PREMI DI RAPPRESENTANZA

1. La concessione dei finanziamenti e dei benefici previsti dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe e medaglie, distintivi, gagliardetti, libri, litografie, prodotti tipici locali ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Sindaco, o dall'Assessore competente per materia, in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

ART. 31
CONVENZIONI

1. Il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri comunali per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 34 del 09.12.2002.
2. Il Comune deve pubblicizzare la volontà di stipulare la convenzione attraverso strumenti idonei a garantire la massima conoscenza da parte della associazioni interessate e operanti nel settore oggetto della convenzione.
2. Le convenzioni debbono precisare almeno:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
 - b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
 - c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico del Comune, delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.

ART. 32
CRITERI DI PRIORITA' PER LE CONVENZIONI

1. La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
 - b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
 - c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
 - d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio comunale;
 - e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
 - f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
 - g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dal Comune.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può effettuare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

ART. 33
TARIFFE AGEVOLATE

Ai sensi dell'art. 5 della Legge il Comune potrà deliberare riduzioni o esenzioni sul tributo di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritti nel Registro di cui all'art. 5.

ART. 34
UTILIZZO SALE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI, BENI MOBILI COMUNALI E IMPIANTI

1. L'utilizzo delle sale comunali è disciplinato con l'apposito "Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2013.
2. Il Comune può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili e immobili appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro.
3. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle Associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
 - a. le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
 - b. l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
 - c. la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

ART. 35
CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI

1. I soggetti di cui all'art. 11 possono essere assegnatari a titolo di comodato di beni immobili di proprietà comunale o comunque nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale, da destinare a sede dell'associazione ovvero allo svolgimento di attività e specifici programmi a favore della collettività.
2. L'assegnazione degli immobili disponibili avverrà privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli stessi da parte di più soggetti interessati.
3. Le specifiche condizioni e modalità di assegnazione verranno definite nella convenzione di comodato.
4. Per ogni assegnazione del contratto di comodato verranno definiti le modalità e le condizioni di gestione dell'immobile concesso, anche tenendo conto dell'attività svolta dall'Associazione.
5. I beni immobili sono concessi, con provvedimento della Giunta Comunale ai soggetti che presentino richiesta di ottenere spazi in base ad una istruttoria volta a valutare anche i seguenti fattori :
 - riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella comunità , come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi , dallo Statuto o dai Regolamenti;
 - carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;
 - struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente
6. I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:
 - a. il rispetto delle finalità per cui viene concessa l'assegnazione;
 - b. la custodia e la pulizia dei locali occupati;
 - c. la disponibilità a consentire, nel rispetto delle attività già programmate e comunicate, l'uso di terzi dei locali assegnati, sia per l'utilizzo diretto da parte dell'Amministrazione Comunale, sia per l'utilizzo da quest'ultima concesso a terzi;
 - d. l'impegno, a fronte dell'assegnazione gratuita, ad assumere a proprio carico nella convenzione di assegnazione, una controprestazione da convenirsi con l'Amministrazione Comunale, secondo le particolari finalità dell'associazione assegnataria;
 - e. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.
7. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. 46/90 e del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, mantenendo gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi precedenti comportano lo scioglimento del rapporto contrattuale.
8. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi è disciplinato con l'apposito "Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2012.

ART. 36
CONCESSIONE DI BENI MOBILI

1. La concessione di beni mobili appartenenti all'Amministrazione Comunale è così disciplinata:
- presentazione di una richiesta, al settore che ha in dotazione il bene mobile richiesto contenente: l'indicazione dell'associazione e/o del soggetto richiedente, l'indicazione del soggetto responsabile dell'uso del bene, l'uso che si intende fare del bene, quando il bene verrà restituito;
 - approvazione della richiesta da parte del responsabile del settore interessato al quale è rivolta la domanda. Al momento della consegna del bene sarà cura del soggetto che lo prenderà in custodia controllarne il buon funzionamento e indicare in apposito registro la data di consegna con la propria sottoscrizione. Al momento della riconsegna dovrà essere verificato il funzionamento regolare del bene mobile.
 - qualora il bene concesso in uso dovesse per qualsiasi motivo, diverso dal normale deperimento d'uso, risultare non funzionante al momento della riconsegna l'associazione o il soggetto che lo hanno utilizzato si impegnano a risarcire quanto dovuto per la riparazione del bene in questione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento non si applica:
- alle varie forme di gestione dei servizi comunali;
 - ai contributi concessi da altri enti pubblici ed erogati a soggetti tramite il Comune;
 - alle iniziative e attività programmate e realizzate in collaborazione fra questa Amministrazione e altri enti pubblici o privati;
 - in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da Leggi, da regolamenti o altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici.
3. Il Comune per il primo anno di applicazione della presente disciplina può stabilire termini diversi da quelli di cui ai precedenti articoli.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2014.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere vigenza:
- a) gli articoli del "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati":

- n. 11, comma 1, lettere c), d) - n. 13 - n. 14 - n. 15 - n. 16 - n. 19 - n. 20 - n. 21
comma 1 lettera b) c) d) e) comma 2 comma 3 comma 4 - n. 22 - n. 23 - n. 24 - n-
25 n. 26;
- b) gli articoli del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli istituti di
partecipazione":
 - n. 47 - n. 48 - n. 49 - 50 - 51 - 52.

ALLEGATO A)

Spett.le
COMUNE DI CADEO
Servizio Affari Generali - Ufficio Cultura
e-mail:
comune.cadeo@sintranet.legalmail.it

Oggetto:
Domanda di iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale.

Il/la sottoscritto/a _____ C.F. _____
nato/a _____ il _____ residente
a _____ in via _____
nr. _____ cap. _____ tel _____ fax _____ e-mail

nella sua qualità di _____ (tipo di carica) dell'associazione

C.F. _____ P. IV.A. _____
costituitasi in data giorno _____ mese _____ anno _____ con sede
nel Comune di _____ in via
_____ n. _____ cap. _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____;

CHIEDE

ai sensi della Legge Regionale 09.12.2002, n. 34, e ai sensi del capo II del vigente
"Regolamento per i rapporti con l'associazionismo", l'iscrizione della suddetta

al "REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" per la seguente
attività:

A tal fine allega alla presente istanza:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative datato e sottoscritto dal legale rappresentante;

- relazione dettagliata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e le modalità attraverso cui si intendono perseguire e che trattasi di finalità sociali senza fini di lucro;
- per le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali o provinciali, la documentazione dell'Organo Centrale competente che attesti l'autonomia della Sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione o statuto di livello superiore in cui tale autonomia risulta dichiarata,

ATTESTA,

sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni il referente nominato è

(indicare nominativo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica)

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione che pregiudichi il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento comunale, nonché ogni informazione contenuta nella richiesta di registrazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi degli artt.13 e 23 del D.Lgs. N.196/2003 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la finalità di gestione dell'Albo comunale delle associazioni e degli eventuali procedimenti connessi.

In fede.

Cadeo, _____

Firma _____
(Allegare documento di identità del firmatario in corso di validità)

COMUNE DI CADEO

REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI

Il sottoscritto _____ in qualità di Presidente dell'Associazione

Valendosi delle disposizioni di cui all'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 dello stesso DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

Che l'associazione è riconosciuta come Onlus: SI NO

Eventuale sigla o acronimo

Via _____ n. _____ Tel _____

Fax _____ e-mail _____

Comune _____ Provincia _____

Presidente o legale rappresentante

Data di costituzione formale dell'associazione _____

Data di inizio dell'attività _____

Natura giuridica _____

(specificare se associazione con o senza personalità giuridica)

Forma di costituzione _____

(specificare se costituita con scrittura privata, privata registrata, con atto notarile o se si tratta di sezione locale di associazione nazionale o regionale o provinciale)

Opera nel Comune di CADEO

Eventuali strutture di proprietà _____

Eventuali strutture in gestione _____

Descrizione dell'attività svolta (in sintesi)

Totale aderenti all'Associazione:

- persone fisiche N. _____
- associazioni N. _____
- eventuale personale dipendente N. _____
- eventuali collaboratori retribuiti N. _____

Cadeo, _____

Il Presidente
(o il Legale Rappresentante)

(Allegare documento di identità del firmatario in corso di validità)

Allegato C)

da presentarsi entro il 30 Ottobre di ogni anno per l'attività ordinaria dell'anno successivo

Spett.le
COMUNE DI CADEO
Servizio Affari Generali - Ufficio Cultura
e-mail:
comune.cadeo@sintranet.legalmail.it

OGGETTO:

Richiesta concessione contributo economico associazioni per attività ordinaria annuale da parte di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____ residente in _____ Via _____

n. ___ in qualità di Presidente

- dell'Associazione di promozione sociale _____
- dell'organizzazione di Volontariato _____
- del Gruppo _____
- Altro _____

(Riportare l'esatta denominazione)

con la presente, a nome e per conto dell'Associazione che rappresenta,

FA ISTANZA

per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, che sarà effettuata nel Comune nell'anno _____.

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro Comunale della Associazioni di promozione sociale;
- di non essere iscritto nel Registro delle Associazioni di promozione sociale e comunica che:
 - la sede legale dell'Associazione è posta in _____
via _____ n. _____, tel. _____ fax _____
e-mail _____;
 - il Codice Fiscale / Partita I.V.A. è _____

- l'Associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci,

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza delle modalità di erogazione dei contributi disposte dal vigente "Regolamento per i rapporti con l'associazionismo";

ALLEGA

- statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- relazione illustrativa dell'attività che l'associazione intende effettuare indicante anche il numero di fruitori previsti e ogni altro elemento qualificante e in sintonia con le finalità del presente regolamento;
- specificazione di altri benefici economici richiesti al Comune per le attività dell'anno di riferimento compresa la disponibilità e il titolo d'uso di beni già di proprietà del Comune;
- rendiconto di gestione dell'anno precedente qualora non già presentato.

Distinti saluti.

* Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modello, sono trattati dal Comune di CADEO per le finalità connesse all'erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenze. Ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, l'interessato ha il diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di CADEO nella persona del Sindaco pro-tempore.

Cadeo, _____

Firma _____
(allegare documento di identità in corso di validità del firmatario)

Allegato D)

da presentarsi entro 30 giorni prima dell'iniziativa / manifestazione

Spett.le
COMUNE DI CADEO
Servizio Affari Generali - Ufficio Cultura
e-mail:
comune.cadeo@sintranet.legalmail.it

OGGETTO:

Richiesta concessione contributo economico associazioni per attività straordinaria da parte di associazioni di promozione sociale e di organizzazioni di volontariato

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____ residente in _____ Via _____

n. ___ in qualità di Presidente

- dell'Associazione di promozione sociale _____
 dell'organizzazione di Volontariato _____
 del Gruppo _____
 Altro _____
(Riportare l'esatta denominazione)

con la presente, a nome e per conto dell'Associazione che rappresenta,

FA ISTANZA

per ottenere la concessione di un contributo di € _____ per la seguente iniziativa / manifestazione:

_____ (titolo);

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro Comunale della Associazioni di promozione sociale;
 di non essere iscritto nel Registro delle Associazioni di promozione sociale e comunica che:
- la sede legale dell'Associazione è posta in _____
via _____ n. _____, tel. _____ fax _____
e-mail _____;
- il Codice Fiscale / Partita I.V.A. è _____
- l'Associazione non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci,

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza delle modalità di erogazione dei contributi disposte dal vigente "Regolamento per i rapporti con l'associazionismo";

ALLEGA

- statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni;
- programma dettagliato dell'iniziativa;
- preventivo di spesa;
- relazione descrittiva degli scopi perseguiti.

Distinti saluti.

* Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modello, sono trattati dal Comune di CADEO per le finalità connesse all'erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali adempimenti di competenze. Ai sensi dell'art. 7 del medesimo Decreto, l'interessato ha il diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Si informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di CADEO nella persona del Sindaco pro-tempore.

Cadeo, _____

Firma _____
(allegare documento di identità in corso di validità del firmatario)